



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 149 / 2016

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA COMMERCIALE ROTTAMI S.R.L.  
ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA CAVIN  
MAGGIORE , 213/A 30030 PIANIGA VE. MODIFICA.**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti.
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 disciplina l’ ”Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l’attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- vii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- viii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

- ii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";
- x. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- xi. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- xii. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- xiii. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- xiv. il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- xv. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- xvi. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- xvii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xviii. la D.G.R.V. n. 346 del 19.03.2013 e s.m.i. che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xx. il decreto interministeriale 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il decreto interministeriale 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il decreto interministeriale 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il decreto interministeriale 26 maggio 1999 concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e il decreto interministeriale 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- xxi. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti;
- xxii. la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- xxiii. l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recita testualmente: "Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione." mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: "Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici";
- xxiv. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 (pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 8 dicembre 2009, n. 100) - recita testualmente: "1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di

insediamenti elencate in allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico; ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili *alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi (...). Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.*";

xxv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

xxvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premessò:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. il dott. Massimo Gattolin come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che:**

- i. con determinazione provinciale n. 46634 del 01.06.2015 è stato autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000;
- ii. con prot.58028 del 08.07.2015 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente nella modifica o richiesta di precisazioni/chiarimenti di alcuni punti della determina stessa (punti 1, 11, 12, 20, 21, 22, 27 e 73)
- i. con prot. n. 60522 del 16.07.2015 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- ii. non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot n. 60522 del 16.07.2015;
- iii. con prot. n. 76089 del 15.09.2015 è stata richiesta alla ditta documentazione integrativa;
- iv. con nota acquisita al prot. n. 88121 del 27.10.2015 la ditta ha inviato la documentazione tecnica richiesta;
- v. con numeri di serie 01140735231912 e 01140735231901 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Ritenuto**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, :

- che sia accoglibile la richiesta di modificare il punto 1 del provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015 aggiungendo l'operazione di recupero R12<sup>SC</sup> per i CER 150104, 170405, 170407 e 200140;
- che sia accoglibile la richiesta di modifica del punto 11 del provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015 sostituendo "48 ore" con "2 giorni lavorativi";
- che sia accoglibile la richiesta di modifica del punto 12 del provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015 in quanto le modalità di caratterizzazione sono compiutamente prescritte nel rimanente testo;

- di riformulare il punto 20 del provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015, precisando che la prescrizione deve ritenersi relativa ai rifiuti per i quali le prescrizioni normative prevedono l'obbligo di analisi;
- di riformulare il punto 21 del provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015, precisando la prescrizione deve ritenersi relativa ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero autorizzate, che dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in procedura semplificata ;
- di riformulare il punto 22 del provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015 meglio specificando che non sono consentiti per i rifiuti detenuti per la sola messa in riserva ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
- che sia accoglibile la richiesta di stralciare all'ultima riga del punto 27 "presso altro impianto" in quanto, valutato il processo svolto dalla ditta si ritiene che sia comunque assicurata la tracciabilità dei rifiuti stessi;

**Ritenuto inoltre:**

- di indicare la data di scadenza del provvedimento in quanto nel provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015 per mero errore materiale non era stata indicata;
- di stralciare il punto 73 del provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015 in quanto gli aspetti contemplati sono comunque pienamente disciplinati dalla normativa di settore;
- di unificare nella presente determina, che contiene le modifiche richieste con istanza acquisita al prot. n. 58028 del 08.07.2015, anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

**Visto che** con prot. n. 91168 del 05.11.2015 è stato modificato il provvedimento prot. n. 46634 del 01.06.2015;

**Visto che** in data 07.01.2016 con nota acquisita con prot. n. 536 del 07.01.2016 la ditta ha trasmesso il piano di gestione operativa aggiornato secondo quanto disposto al punto 69 del provvedimento prot. n. 91168 del 05.11.2015 e ha evidenziato che nella tabella 1 allegata al provvedimento stesso è stata indicata erroneamente l'attività di recupero R12<sup>SC</sup> per i rifiuti identificati con il CER 200140 (limitatamente ai cavi ritirati dai privati) anziché per i rifiuti identificati con il CER 200140.

**Dato atto che** per mero errore materiale nella tabella 1 allegata al provvedimento prot. n. 91168 del 05.11.2015 è stata indicata l'attività di recupero R12<sup>SC</sup> per i rifiuti identificati con il CER 200140 (limitatamente ai cavi ritirati dai privati) anziché per i rifiuti identificati con il CER 200140, come evidenziato dalla ditta con nota prot. n. 536 del 07.01.2016.

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di rettificare la tabella 1 allegata al provvedimento prot. n. 91168 del 05.11.2015.

**Ritenuto** di unificare nella presente determina, che contiene le modifiche sopra indicate, anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. n. 91168 del 05.11.2015 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

**DETERMINA**

- 1) Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvedimento prot. n. 91186 del 05.11.2015 è abrogato e sostituito da presente provvedimento.
- 2) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta COMMERCIALE ROTTAMI S.r.l. (C.F. 03400550277) con sede legale in Via Cavin Maggiore 213/A 30030 PIANIGA VE e impianto in Via Cavin Maggiore 213/A 30030 PIANIGA VE per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**R13:** messa in riserva di rifiuti in ingresso in impianto;

**R4:** consistente in operazioni di selezione, cernita ed adeguamento volumetrico, per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI.

**R12<sup>A</sup>:** accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;

**R12<sup>SC</sup>:** selezione e cernita dei rifiuti finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

**R12<sup>EI</sup>:** eliminazione delle frazioni estranee di rifiuti in ingresso;

**R12<sup>MIX</sup>:** miscelazione dei rifiuti;

**R12<sup>CAVI</sup>:** pelatura spezzoni di cavi;

**R12<sup>S</sup>:** smontaggio dei RAEE;

**R13/D15:** messa in riserva/deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero/smaltimento presso impianti terzi.

nelle aree meglio identificate nella **planimetria** allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente determina.

- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso e **scade il 16.04.2024**
- 4) **Entro 30 giorni** dal ritiro del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione prestata, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile consegnato unitamente al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 5) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 6) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo delle certificazioni UE 333/2011 e 715/2013, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima.
- 7) All'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere allegato il rinnovo delle fideiussioni.
- 8) Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
- 9) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **625 tonnellate**, distinto in **2 tonnellate** di rifiuti pericolosi prodotti e **623 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.
- 10) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva/stoccaggio dei rifiuti consistenti in plastica e cavi elettrici devono essere mantenuti al di sotto delle soglie di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi secondo l'allegato I al DPR 151/2011;
- 11) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R4) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **100 tonnellate/giorno**, e le **25.000 tonnellate/anno**.
- 12) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, comprese le attività di manutenzione dei mezzi e le operazioni di confezionamento dei rifiuti, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai precedenti punti 8 e 9, sono quelli sotto elencati.

CER	Descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materiale tessile
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
191208	Prodotti tessili
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160601*	Batterie al piombo
161003*	Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 8, dando comunicazione a questa Amministrazione 2 giorni lavorativi dal momento in cui vengono generati.

- 13) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e

conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

- 14) I rifiuti identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
- 15) Qualora i cavi elettrici con il conduttore in rame, codificati con i codici CER “voce a specchio”, 170411 e 160216, ricevuti in impianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l'assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di analisi chimica.
- 16) I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura “cavi elettrici”.
- 17) I cavi elettrici dismessi codificati con codici CER non a specchio potranno essere ricevuti in impianto secondo la seguente procedura:
  - Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingresso, al primo conferimento e successivamente con cadenza biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, con una “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”
  - Per quantitativi superiori al 5 ton con analisi chimica volta ad accertare la non pericolosità degli stessi o, qualora trattasi di azienda produttrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/200 del produttore (responsabile impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguite sui materiali in ingresso e sui rifiuti prodotti hanno escluso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
  - Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 5 ton oltre alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto” viene eseguita una procedura di controllo consistente nella verifica della scheda stessa e nell'analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli – grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo . Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed alla Provincia/Città metropolitana di provenienza del rifiuto;
  - Al raggiungimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all'operazione di recupero R4 la ditta provvederà a far analizzare il rifiuto al fine di escludere la presenza di sostanze pericolose.
- 18) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita allo specifico lotto di produzione. Sono fatte salve ulteriori specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- 19) Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.
- 20) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie prime secondarie ottenute devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione.
- 21) I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione chiuso e di dimensione massima pari a 1.000 tonnellate. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
- 22) I rifiuti derivanti dalle attività di recupero rifiuti autorizzate dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in procedura semplificata, idonei alla loro ricezione.
- 23) I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola messa in riserva (R13) dovranno essere avviati ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati o operanti in procedura semplificata evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva.
- 24) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo.

- 25) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 26) L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al mantenimento della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione entro 30 giorni dall'ottenimento.
- 27) L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al mantenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione entro 30 giorni dall'ottenimento.
- 28) L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero.
- 29) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto 1 della presente determina.
- 30) Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella allegata al presente provvedimento, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
- 31) Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.
- 32) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate.
- 33) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 34) I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.Lgs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. Entro il 01 marzo di ogni anno dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
- 35) Ai fini del contenimento delle emissioni che si possono creare presso l'impianto, la Ditta dovrà garantire che, in merito alle attività di saldatura, taglio a caldo e smerigliatura eseguite all'esterno, nell'impossibilità di convogliamento a camino, le emissioni in atmosfera dovranno essere aspirate mediante dispositivi mobili dotati di filtri assoluti o ad alta efficienza (almeno 99% di abbattimento).
- 36) La frazione liquida degli spanti e colaticci accidentalmente prodotta nelle operazioni di carico e scarico dovrà essere raccolta ed inviata a smaltimento come rifiuto liquido.

#### **Norme tecniche per lo stoccaggio**

- 37) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 38) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 39) L'altezza massima dei cumuli non potrà superare i 4 metri.
- 40) La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 41) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 42) Non potranno essere stoccati all'interno dello stesso cassone rifiuti conferiti in impianto (R13) aventi codici CER diverso.
- 43) Su ogni partita di rifiuti stoccata singolarmente dovrà essere apposta, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati:
  - a) provenienza;
  - b) tipologia e classificazione del rifiuto;
  - c) codice del rifiuto;

d) quantità.

- 44) Per i rifiuti stoccati in cassoni, cumuli, box o piazzale, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 45) I piazzali dovranno essere puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante, e la relativa operazione sarà riportata nel quaderno di manutenzione.
- 46) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 47) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 48) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 49) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 50) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 51) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

#### **SCARICHI ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA**

- 52) La Ditta Commerciale Rottami S.r.l., secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dall'impianto situato in Via Cavin Maggiore n. 213/A in comune di Pianiga - meglio individuato al Fig. 3, mapp. 47, 414, 415, 431 e 432 del catasto terreni del Comune stesso.
- 53) Secondo il disposto dell'art. 49, comma 4 della Legge Regionale citata, l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso nel fossato adiacente la proprietà, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 52, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata decreto interministeriale 30 luglio 1999.
  - b. La Società è tenuta a installare, qualora non sia già stato installato, entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione del presente provvedimento, un pozzetto di campionamento posto a piè d'impianto chimico fisico, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e a evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Dell'eventuale avvenuta installazione del pozzetto indicato deve essere data immediata e formale comunicazione al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e a questa Amministrazione.
  - c. La Società deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 - vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione.
  - d. Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 120 (centoventi) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico, prelevato dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, ferro, zinco, rame, piombo, alluminio e saggio di tossicità.



- e. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- f. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data a norma dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- g. Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, ferro, zinco, rame, piombo, alluminio e saggio di tossicità; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- h. A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

#### **SCARICO ACQUE CIVILI DI ORIGINE DOMESTICA**

- 54) Sono autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii gli scarichi delle acque civili di origine domestica nel fossato sul lato ovest della proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni riportate nell'atto di assenso emesso dal Comune di Pianiga, acquisito agli atti con prot. n. 25267 del 27.03.2014 e integrato con prot. 27250 del 02.04.2014 e di seguito riportate
- a. Devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento e quelle contenute nel vigente Regolamento Comunale di Fognatura.
  - b. Le fosse biologiche indicate nel progetto siano di tipo Imhoff.
  - c. Venga installato un pozzetto di ispezione e campionamento a valle degli impianti di depurazione.
  - d. Vengano eseguiti periodicamente (almeno due volte all'anno) il controllo e la pulizia, mediante ditta specializzata, delle vasche condensa grassi.
  - e. Vengano eseguiti periodicamente (almeno ogni 3-4 mesi) il controllo e la pulizia, mediante ditta specializzata, del vano di sedimentazione del depuratore e la verifica del corretto funzionamento dell'elettrosoffiante.
  - f. Il gruppo soffiante dovrà essere provvisto di idoneo conta-ore per il controllo del corretto funzionamento dell'impianto.
  - g. Non dovrà essere eseguita la fase di clorazione dei reflui fognari (D.M. Amb. 30.07.99 art. 3).
  - h. La ditta dovrà mantenere un registro, ove andranno riportati tutti gli interventi tecnici eseguiti sull'impianto dalla ditta specializzata, nonché i risultati delle analisi periodiche dei reflui depurati.
  - i. Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel parere tecnico del Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta.
  - j. Qualora dovesse essere realizzata la fognatura pubblica la ditta in oggetto avrà l'obbligo all'allacciamento.
  - k. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, all'interno dell'insediamento, tutti i controlli e i prelievi di campioni ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi.
  - l. Si riserva inoltre la facoltà di imporre in ogni momento ulteriori prescrizioni.
  - m. Si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
  - n. Richiedere una nuova autorizzazione per ogni ampliamento o ristrutturazione del medesimo.
  - o. Notificare al Comune ogni mutamento che intervenga sulla situazione di fatto.

- p. Mantenere sempre e comunque l'impianto di depurazione in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
- q. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazione di competenza di altri Enti.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 55) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 56) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 57) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 58) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 59) Dovrà essere comunicata, entro 48 ore a questa Amministrazione ed alla Provincia/Città metropolitana di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 60) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 61) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 62) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 63) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 64) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 65) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 66) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 67) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Pianiga (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 68) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 69) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 70) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 71) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 72) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.

- 73) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale presentata con nota prot. 68991 del 20.08.2014, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 74) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 75) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 76) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta COMMERCIALE ROTTAMI S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di PIANIGA VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente